



all'URS
il 15.6.07

Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE**



GDAP-0181442-2007

Prot.n.

PU-GDAP-1a00-07/06/2007-0181442-2007

Roma,

LETTERA CIRCOLARE

Ai Sigg. Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Istituti Penitenziari
LORO SEDI


Ai Sigg. Direttori Uffici Esecuzione
Penale Esterna
LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali
SEDE

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA

Ai Sigg. Direttori degli Uffici e Servizi
dell'Ufficio del Capo Dipartimento
SEDE

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo
G. Altavista
ROMA


e, p.c.,

Oggetto: Tutela dei dati sensibili – certificazioni sanitarie del personale di Polizia Penitenziaria.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Premessa generale

A seguito di quesiti sollevati dalle direzioni degli istituti penitenziari si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sull'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ad integrazione delle precedenti direttive diramate in materia.¹ In particolare, ci si sofferma sull'obbligo, per il personale di Polizia Penitenziaria, di presentare certificazioni sanitarie complete di diagnosi a giustificazione delle eventuali assenze dal servizio.

In applicazione della normativa generale sulla tutela della privacy, i dati afferenti la sfera personale di un soggetto possono essere trattati con il consenso esplicito dell'interessato, nel rispetto di precise garanzie di rango anche costituzionale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 196/2003.

In deroga a tale principio generale, l'attuale normativa prevede che i soggetti pubblici, nello svolgimento delle funzioni istituzionali, sono legittimati al trattamento di tali dati indipendentemente dall'assenso del soggetto, a tutela dell'interesse pubblico che, in relazione ad alcuni tipi di trattamento, può atteggiarsi in misura prevalente rispetto al diritto individuale alla riservatezza.

In base al combinato disposto dell'art. 20 commi 1 e 2 con l'art. 24 del citato decreto legislativo è consentito il trattamento dei dati sensibili² da parte dei soggetti pubblici solo se autorizzati da espressa disposizione di legge, che ne specifichi il tipo di trattamento e le operazioni eseguibili, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento di settore.

¹ Si richiamano le lettere circolari n.166247/2-30 del 9.12.2000, n. 0109246 del 23.03.2005, n.00116652 del 30.03.2005 emanate in tema di tutela della privacy.

² Per **dato personale** si intende qualsiasi informazione relativa alla persona di cui si viene a conoscenza per ragioni del proprio ufficio (art.4 lett.b e art 18). Per **dato sensibile**, invece, si intende quello che incide più direttamente sulla sfera personalissima del soggetto, in quanto idoneo ad estrinsecare la personalità sociale, religiosa, politica e psico-fisica dell'individuo e che, pertanto, necessita una particolare cura nell'attività di trattamento, unitamente a quanto previsto anche per i **dati giudiziari**.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Considerata la natura dell'interesse perseguito dalle Amministrazioni Pubbliche, pur in mancanza di esplicito riferimento fatto dalla legge al tipo di dati e di operazioni eseguibili, i soggetti pubblici possono singolarmente identificare, secondo i rispettivi ordinamenti, le operazioni di divulgazione e trattamento dei dati che siano pertinenti alle finalità istituzionali. Situazione che si è, appunto, verificata anche per il Ministero della Giustizia mediante l'emanazione di apposito regolamento di cui al Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2006 n.306 che si allega alla presente circolare.

Quindi, in ragione delle predette finalità di interesse pubblico, anche per l'Amministrazione Penitenziaria sono state delineate mediante atto regolamentare le tipologie di dati trattabili e le operazioni ammissibili, fissando il rapporto tra la tutela dei dati sensibili e quella degli interesse pubblici coinvolti

a) Trattamento dei dati contenuti nelle certificazioni sanitarie relative al personale di Polizia penitenziaria.

Nell'ottica sopra esposta deve poter trovare adeguata risoluzione la problematica relativa alla obbligatorietà della diagnosi del certificato sanitario presentato dal personale di Polizia Penitenziaria. Non può essere negato un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione di conoscere l'insorgenza di quelle patologie che possono incidere negativamente sull'idoneità al servizio di tale personale, anche con particolare riferimento alla disciplina speciale dettata per il personale del Corpo. L'art. 129 del d.lgs 444/92, infatti, prevede che l'Amministrazione possa disporre anche d'ufficio gli accertamenti sull'idoneità psico-fisica del dipendente in presenza di patologie dirette ad incidere negativamente sulla



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

regolarità del servizio, adottando tutte le cautele necessarie a tutelare l'interesse prevalente.

Il riferimento a tale normativa speciale consente di ricondurre la fattispecie nell'ambito di quelle disposizioni di leggi e regolamenti che autorizzano, ai sensi dell'art. 20 (commi 1 e 2) del d.lgs n.196/2003, il trattamento dei dati sensibili e che finiscono per supportare la mancanza del consenso esplicito del soggetto interessato.

E' ovvio che le singole Direzioni si devono proporre quali parti diligenti nell'adozione di tutte le cautele necessarie a preservare la riservatezza dei dati contenuti nelle certificazioni sanitarie, consentendone la conoscenza solo al personale formalmente autorizzato a trattarli per ragioni di servizio.

Nel confermare che il codice sulla privacy non ha introdotto un assoluto e generalizzato divieto di trattare i dati sullo stato di salute del personale, in relazione alle certificazioni sanitarie del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria si può ritenere lecita, pur se con le limitazione di seguito evidenziate, la procedura di acquisizione del certificato di malattia comprensivo della diagnosi, in considerazione delle rilevanti finalità di tutela della sicurezza sociale.

Tuttavia, è necessario garantire parallelamente il rispetto delle regole generali predisposte dal codice della privacy per la legittimità di tutti i trattamenti in coerenza con i criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dello scopo sanciti nell'art. 11 del citato decreto legislativo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Lo stesso Garante per la privacy con diversi pareri³ ha precisato che la trasmissione del certificato del dipendente appartenente alle Forze di Polizia, contenente non solo la prognosi ma anche la diagnosi, può considerarsi lecita per esigenze di tutela dell'interesse superiore, purchè l'amministrazione rispetti l'obbligo di conformare il trattamento dei relativi dati a modalità idonee a prevenire la violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato medesimo.

A tal fine, tutti i dipendenti dovranno essere informati della possibilità di far pervenire alla sede di servizio la certificazione sanitaria in busta chiusa con la dicitura "*contiene dati sensibili sulla salute*", con l'avvertenza che la certificazione sanitaria sia trattata da soggetti formalmente autorizzati al trattamento dei dati sanitari nel rispetto delle misure di protezione appositamente individuate.

Nell'ottica di contemperare le esigenze di tutela della riservatezza dei dati sanitari del personale di Polizia Penitenziaria con quella di tutela dell'interesse pubblico dell'Amministrazione, si ritiene ugualmente legittima la procedura di acquisizione dei certificati sanitari privi dell'indicazione della diagnosi, qualora dallo stesso certificato si evinca che non trattasi di malattia di carattere psico-fisico, che potrebbe avere una ripercussione sull'idoneità anche temporanea allo svolgimento del servizio.

³ A titolo esemplificativo si richiama il provvedimento fornito dal garante per la protezione dei dati personali del 23 dicembre 2004, in relazione ad una problematica analoga a quella sollevata per le certificazioni sanitarie del personale di Polizia Penitenziaria. In tale parere, infatti, si legge che "*...la conoscenza delle infermità sofferte dal personale del Corpo è un preciso obbligo per l'amministrazione...avuto riguardo alla particolare funzione e ai delicati compiti assegnati agli appartenenti al corpo di polizia che ne legittimano il porto e l'uso delle armi...L'amministrazione, quindi, deve essere sempre tenuta a conoscenza di tutti i dati riguardanti lo stato di salute del personale, anche allo scopo di perseguire, in modo puntuale, le finalità connesse alla gestione e all'impiego dello stesso*".



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

b) comunicazione della temporanea inidoneità al servizio del personale di polizia penitenziaria nei procedimenti di revisione delle patenti di guida.

Altra questione di particolare delicatezza in materia di trattamento dei dati sensibili, è quella relativa alla comunicazione agli Uffici di Motorizzazione Civile dei giudizi medico-legali redatti dalle competenti Commissioni di Verifica per mancanza dei requisiti psico-fisici prescritti per il rilascio della patente di guida.

Con circolare n. 0233756 del 12.07.2006, nelle more dell'emanazione del regolamento dei dati sensibili di cui all'art. 20 del decreto legislativo n.196/2006, erano state già fornite alcune indicazioni in merito, ispirate all'esigenza di contemperare il diritto alla riservatezza con quello alla tutela della pubblica incolumità. Era stato, infatti, chiarito che le direzioni degli istituti penitenziari sarebbero tenute ad un mero dovere di comunicazione agli uffici di motorizzazione dei giudizi medico-legali, senza entrare direttamente nel merito delle relative valutazioni, tanto meno, nella gestione delle operazioni di trattamento di quei dati. Tale informativa era stata limitata ai soli casi di attestazione da parte della competente Commissione Medico Ospedaliera della perdita, permanente o temporanea, dei requisiti psico-fisici prescritti per la guida dei veicoli ai sensi degli artt. 128 e 129 del Codice della Strada.

A seguito dell'emanazione del Regolamento recante la disciplina dei dati sensibili di cui al Decreto del Ministro della Giustizia n. 306 del 12 dicembre 2006, la questione si presenta in termini più problematici considerato che nel contesto di tale atto regolamentare non viene indicata la procedura relativa alla comunicazione dei dati sanitari finalizzata alla sospensione o revisione delle patenti di guida.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Infatti, in coerenza con i principi generali ricavabili dalla normativa sulla privacy, il trattamento dei dati deve essere pertinente e non eccedente le finalità delle singole amministrazioni, in vista delle quali appunto i dati vengono raccolti e trattati. Ne deriva che i soggetti pubblici possono essere autorizzati ad effettuare, anche in assenza del consenso dell'interessato, unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Dall'applicazione di tale principio, invece, emerge che le comunicazioni effettuate dalle direzioni degli istituti penitenziari alle motorizzazioni civili, in occasione della accertata carenza dei requisiti psico-fisici del dipendente, non possono essere ricondotte alle finalità istituzionali dell'amministrazione penitenziaria e, pertanto, le relative operazioni di trattamento finiscono per non essere pienamente coerenti ai criteri di pertinenza, necessità e proporzionalità allo scopo prescritti dall'art. 11 del dlg.vo 196/2003 per la legittimità delle procedure.

A ciò si aggiunga che, allo stato attuale, non è dato rinvenire per l'amministrazione penitenziaria una norma di legge che, oltre a specificarne le finalità di rilevante interesse pubblico, individui espressamente tra i tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili quelle relative alla citate comunicazioni. Né tale autorizzazione può trovare copertura normativa con il regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia del 12 dicembre 2006 n. 306 che, si ribadisce, non annovera tali procedure nella descrizione delle operazioni di trattamento dei dati sensibili eseguibili.

Alla luce delle motivazioni suesposte, pertanto, si intendono revocate le disposizioni diramate in materia con circolare n. 02333756 del 12.07.2006, nel senso che con effetto immediato le direzioni dovranno soprassedere dal comunicare ai



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

competenti Uffici di Motorizzazioni Civile gli esiti delle certificazione sanitari rilasciate dalle Commissioni di Verifica anche nei casi di riscontrata patologia psico-fisica del personale di polizia penitenziaria, ritenendo che tali operazioni non rientrano nelle competenze proprie dell'Amministrazione penitenziaria.

c) Procedure da adottare per il legittimo trattamento dei dati sensibili

Dopo aver chiarito alcuni aspetti problematici sulle operazioni di trattamento delle certificazioni sanitarie, si ritiene necessario sensibilizzare ulteriormente le direzioni alla predisposizione di adeguate misure di sicurezza finalizzate ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati sensibili (artt.31 e ss) e ad evitare che gli stessi siano conosciuti o divulgati da personale non autorizzato al relativo trattamento, attraverso:

- la formale individuazione dei soggetti **responsabili del trattamento** ex art. 29, mediante la predisposizione di ordini di servizio in cui siano indicate anche le specifiche modalità di conservazione e divulgazione dei dati. Per la definizione delle singole operazioni di trattamento si rimanda a quanto già previsto dal Regolamento di cui al D.M. del 12 dicembre 2006 n.306 che, per la parte riservata all'amministrazione penitenziaria, diventa parte integrante della presente circolare.

I **responsabili del trattamento** dovranno essere individuati tra i soggetti che, in rapporto alla peculiare struttura organizzativa, all'esperienza, capacità ed affidabilità professionale acquisite, possano offrire idonea garanzia sul rispetto delle



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

disposizioni di tutela della privacy, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza del dato sensibile. La designazione del responsabile da parte del titolare è discrezionale, come si evince dallo stesso art. 29, sebbene in quei contesti caratterizzati da una certa complessità organizzativa sarebbe opportuno, in coerenza al generale dovere di diligenza, procedere alla individuazione di più responsabili del trattamento.

- Il responsabile o, in assenza di una sua formale nomina, il titolare del trattamento in qualità di gestore delle procedure di trattamento dei dati, è tenuto a:
 - garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, della libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza della persona e al diritto di protezione dei dati sensibili;
 - procedere al trattamento dei dati in osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, soprattutto per ciò che attiene al capo II e al capo III del titolo III e ai titoli IV e V del decreto legislativo 196/2003;
 - vigilare, anche con verifiche periodiche, che il personale incaricato operi in conformità alle disposizioni di legge e a quelle previste nel regolamento del Ministero della Giustizia del 12 dicembre 2006 n. 306, sia per ciò che attiene al rispetto delle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati previste nell'art.9 del citato decreto legislativo sia per ciò che riguarda le finalità istituzionali e pubbliche che giustificano il trattamento di tali dati.
 - nominare gli incaricati del trattamento ai sensi dell'art.30 del d.lgs 196/2003 tra il personale che, nell'ambito dell'unità organizzativa di propria competenza, sono legittimati per ragioni d'ufficio a svolgere operazioni di trattamento e divulgazione dei dati.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

Nello svolgimento delle proprie funzioni, ciascun responsabile dovrà attenersi inoltre alle istruzioni che di volta in volta saranno fornite dal titolare del trattamento aggiornando periodicamente, se necessario, le operazioni di trattamento dei dati compiuti dagli incaricati.

All'atto della nomina ciascun responsabile del trattamento dovrà fornire agli incaricati le istruzioni necessarie per le operazioni di raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni con specifico riferimento alle misure di sicurezza e protezione dei dati ai sensi dell'art. 31 e ss.

Si precisa che, nel novero delle misure minime di sicurezza previste dal Codice sulla privacy, rientra anche il Documento Programmatico di Sicurezza, obbligatorio nei casi in cui il trattamento dei dati sensibili sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. In tal senso l'Ufficio per lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati è stato incaricato di predisporre apposito DPS in cui saranno indicate tutte le necessarie indicazioni per la protezione dei dati trattati attraverso procedure informatizzate.

• **Gli incaricati del trattamento**, invece, sono gli addetti autorizzati a svolgere le materiali operazioni di trattamento, in modo lecito e corretto, per conto del titolare o del responsabile relativamente alle materie del proprio ufficio che, si ribadisce, per l'Amministrazione Penitenziaria sono individuate nel regolamento ministeriale.

Tali incaricati sono altresì tenuti a:

- raccogliere, elaborare ed utilizzare i dati esclusivamente per scopi inerenti all'attività svolta e nell'ambito delle finalità pubbliche;
- verificare, tutte le volte in cui è possibile, l'esattezza dei dati anche con periodici aggiornamenti;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

- rispettare nelle operazioni di trattamento le misure di protezione predisposte in ragione dei diversi livelli di tutela, in particolar modo per quelli sensibili e giudiziari (secondo le linee guida indicate nell'atto di conferimento dell'incarico);
- garantire il dovuto riserbo dei dati personali di cui si viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, evitando diffusioni di informazioni non consentite da disposizioni di legge o atti regolamentari.
- segnalare al responsabile eventuali circostanze che rendono opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di trattamento non consentiti.
- fornire al responsabile, anche a semplice richiesta, tutte le informazioni relative all'attività di trattamento dei dati, al fine di consentire il controllo sull'idoneità delle misure di sicurezza.

Più in generale, dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie per preservare la riservatezza dei dati contenuti in documenti sanitari o giudiziari, consentendone la conoscenza solo al personale formalmente autorizzato a trattarli per ragioni di servizio.

Medesime accortezze dovranno essere garantite nella tenuta dei fascicoli personali, nel senso di trattare i dati relativi allo stato di salute del dipendente in maniera separata dalle altre informazioni afferenti al fascicolo. Infatti i fascicoli



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE IL DIRETTORE GENERALE

personali, pur dovendo mantenere la loro unitarietà, richiedono l'adozione di specifiche cautele, quali la creazione di sottofascicoli o l'utilizzo di codici per la conservazione dei dati sensibili, in modo da circoscriverne il pericolo di indistinta consultazione da parte di terzi nel corso delle ordinarie attività amministrative.

Nel richiamare le precedenti circolari in materia, si raccomanda la massima attenzione nelle procedure di controllo e verifica sull'adeguatezza delle misure di protezione dei dati, avendo cura di adottare ogni cautela ritenuta più idonea al pieno rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa sulla privacy anche in considerazione delle responsabilità che ne potrebbero derivare sotto il profilo del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 codice civile⁴.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

⁴ A tal riguardo si richiamano le seguenti sentenze: Cassazione, sezione lavoro 13 settembre 2006 n.19554, Cassazione sezione penale 28 maggio 2004 n.30134, Corte dei Conti del 2 marzo 2005 n.390, provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 9 dicembre 2001.